

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 27 del 24 aprile 2026

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: Polisportiva OR.PA.S A.S.D.

Sport: Calcio – Ragazzi a 11 Gold

Gara: F.C. Milanese 1902 - Orpas del 114.0.26

Provvedimento impugnato: C.U. n. 26 del 15 aprile 2026

La società OR.PA.S. A.S.D. (per brevità di seguito ORPAS), nella persona del suo Presidente, sig. Luca TRAVERSO, avanzava tempestivo ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. in epigrafe nell'interesse di due propri tesserati, sigg.ri Davide DACREMA e Maurizio TAVERNI.

Il Dacrema – quale dirigente accompagnatore nella partita in epigrafe – veniva sanzionato con n. 3 giornate di squalifica *“in quanto all'uscita dall'impianto sportivo aspettava il DDG assieme ad alcuni genitori protestando in maniera irruente per l'operato e cercava di impedire l'avvicinamento alla macchina. In seguito si allontanava applaudendo.”*

Il Taverni – nell'occasione allenatore della squadra della società reclamante – uguale sanzione di n. 3 giornate riceveva *“in quanto al triplice fischio finale continuava a protestare in maniera ironica e indirizzava verso il DDG un gesto significativamente offensivo, insultando oltre il direttore di gara anche il gruppo arbitri e l'Associazione. Entrava poi senza permesso nello spogliatoio dell'Arbitro e continuava con le proteste e gli insulti verso il DDG, il gruppo arbitri e l'Associazione.”*

Principiando dalla valutazione della condotta dell'ultimo nominato, la ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, riconosce il comportamento protestatario tenuto dal proprio allenatore all'indirizzo del DDG.

Nega però che questo sia stato accompagnato da intenti o contenuti offensivi ma solo dall'affermazione che l'arbitraggio fosse stato *“prevenuto”* e *“iniquo”* nei confronti dei giocatori della Orpas e avrebbe determinato (nell'adozione di decisioni errate da parte dell'arbitro) il mancato conseguimento di un successo decisivo per la vittoria del campionato.

Come questa *“educata”* ricostruzione delle parole dell'allenatore della ricorrente siano state concretamente spese in allora non è dato di sapere nel racconto della reclamante.

A ciò supplisce l'analitico e dettagliato rapporto di gara del DDG che, al contrario, riporta non solo continue proteste da parte del sanzionato ma epiteti quali *“sciacalli”* attribuiti al Gruppo Arbitri ed al CSI tutto, *“imbecilli che non capivano niente”* perciò meritevoli di *“fallire”*.

Significativa, pure, è l'assenza di ogni difesa da parte della ricorrente nella successiva fase, realizzata, secondo la versione del DDG, con *“l'ingresso senza permesso”* da parte del Taverni nello spogliatoio dell'arbitro, destinatario di epiteti quali *“cretino ed imbecille”* fra gli altri diretti, nuovamente, anche al Gruppo Arbitri ed all'Associazione.

La ricorrente – va segnalato – nel proprio atto ricorda a sè stessa ed agli scriventi giudici come un arbitro possa – come i giocatori in campo – sbagliare e come tali sbagli *“non possono essere la giustificazione per comportamenti irraguardosi o addirittura violenti”*.

Condivisa questa affermazione di principio, si rimane di conseguenza disorientati e perplessi nel verificare come, relativamente a questi pretesi errori commessi dal DDG (uno relativo all’annullamento di una rete per fuorigioco, l’altro riguardo la mancata concessione di un rigore) la ricorrente allegghi al proprio ricorso due filmati video.

Premesso che la scrivente Commissione non sia legittimata nè competente a valutazioni di carattere tecnico sulla direzione di gara di un arbitro – risultando la descritta produzione documentale irrilevante ai fini del decidere -, non si può non evidenziare l’incoerenza della difesa della ricorrente.

Perchè o – per quanto la stessa premetteva sulla fallacità umana del DDG – quella produzione è inutile e inopportuna o, viceversa, essa (con riflessi che, dal campo di gara, giungono dopo giorni sino ai contenuti di un ricorso) conferma i sentimenti di frustrazione, ira e di agitazione *“sopra le righe”* che secondo DDG e Giudice di Prime Cure connotavano la condotta complessiva del sig. Maurizio Taverni.

Riflessioni e approfondimenti se possibili più ampi merita la difesa svolta dalla ricorrente nell’interesse del sig. Davide DACREMA, dirigente accompagnatore della società.

Il motivo risiede nella circostanza che, a sostegno dei propri assunti difensivi, anche con riguardo alla posizione del Dacrema, la ricorrente faccia allegazione di una ripresa audiovisiva.

Ebbene, ritengono gli scriventi giudici che detta circostanza sia opportuna occasione per l’affermazione di un principio giuridico, nel contesto di un’interpretazione sistematica del Regolamento di Giustizia, forse non strettamente essenziale ai fini della decisione della fattispecie in parola ma, non di meno, ritenuto utile per l’esercizio della Giustizia nel contesto associativo del CSI di Milano.

Orbene, come pure ben sa la società ricorrente, da qualche anno il Comitato milanese del CSI ha meritevolmente messo mano ad una riforma – ancora inevitabilmente in divenire – del Regolamento di Giustizia Sportiva con l’introduzione di novità regolamentari coerenti con lo spirito associativo, inclusivo e partecipativo che lo ispira.

Con stretto riguardo alla fattispecie che ci occupa, esse novità hanno riguardato anche una *“rimodulazione”* dei mezzi e fonti di prova utilizzabili ai fini di un più pieno e equo esercizio del diritto di difesa.

Ci si riferisce, in particolare, all’art. 13 del vigente RdG 2025/26.

Da un verso, infatti (art. 13, comma 4), come noto, il referto e il rapporto arbitrale costituiscono fonti di prova dotate di *“massima attendibilità”*, ma nè privilegiate nè tanto meno esclusive.

Dall’altro, fra le fonti di prova che concorrono nella formazione dell’Organo Giudicante, al comma 5 della predetta norma, si ricomprendono *“le fotografie e le riprese audiovisive”* che, se a parere dei giudicanti forniscono elementi di prova specifici, oggettivi e rilevanti (come norma il precedente comma 4) *“hanno il medesimo valore probatorio dei referti e dei rapporti di gara”*.

Il legislatore non descrive analiticamente i requisiti delle fonti tecnologiche in parola – lasciandone la valutazione al Giudice – ma quelle ben possono indicarsi nella comunicazione della loro provenienza, nell’indicazione dell’autore di esse, nella loro autenticità, nell’assenza di manipolazioni nella richiedenda

produzione dell'originale integrale da cui la fotografia o il *frame* audiovisivo prodotto agli atti risultano estrapolati.

Un'altra omissione può rilevarsi rispetto a detti mezzi di prova, ossia l'assenza di indicazione dell'*animus* di chi quelle fotografie o riprese audiovisive raccoglie, tanto nel metodo di raccolta quanto nelle finalità cui quell'attività sia diretta.

Si ritiene che la mancata descrizione normativa sul punto sia rimasta "nella penna" del Legislatore sportivo nella presunzione di un patrimonio comune etico e comportamentale in capo alle associate, il cui richiamo, quindi, si dava per ridondante e superfluo.

Ritiene, allora, la scrivente Commissione – anche e non solo ai fini della presente decisione – di svolgere esercizio di opportuna chiarezza e memoria.

L'avvenuta "rimodulazione" delle fonti e dei mezzi di prova, l'introduzione di criteri di giudizio che – nelle intenzioni di una Giustizia più partecipata, diremmo "democratica" – parificano la capacità e valenza probatoria del materiale istruttorio (purchè integrante i requisiti di cui sopra) allegato dalle società affiliate a quello fornito dal DDG con la sua refertazione ufficiale è un'assunzione di responsabilità per l'intero CSI ma soprattutto e prima di tutto per le società del nostro Comitato.

L'obbligo di rispetto dei principi di "*lealtà, probità e rettitudine*", sancito dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia, grava sulle società non solo per la durata della gara ma prima e dopo di quella, anche fuori dal terreno di gioco. Esempio, al riguardo è il comma n. 6 della norma in parola, che punisce la condotta di società e tesserati che diffondono su internet, soprattutto sui *social*, "*affermazioni e/o opinioni lesive dell'immagine e del buon nome del CSI, dei suoi organi e delle persone da esso incaricate a svolgere funzioni connesse all'attività sportiva*".

E' impensabile, a giudizio di chi scrive, che la condotta morale minimale richiesta alle società ed ai tesserati non si estenda anche all'assunzione di fotografie o riprese audio e video, materia delicatissima – come noto – anche nel rispetto delle più generali norme di riservatezza e di rispetto della *privacy* di cui ogni individuo è titolare: ivi compreso un Direttore di Gara, a maggior ragione quando siano cessate le sue funzioni di arbitro di una gara e riassuma le vesti di un privato cittadino.

Perchè se è attività certamente tollerata quella di riprendere una gara (che sia di calcio o di altra disciplina sportiva) in cui, inevitabilmente, in un contesto pubblico, si finisce per immortalare i propri figli impegnati nella pratica sportiva ma pure tutti i protagonisti in campo (arbitro compreso), nel pacifico e tacito consenso di chi viene ripreso, lo stesso non può dirsi e tollerarsi in situazioni diverse.

L'attività di captazione di audio e immagini, infatti, è materia regolata dalla Legge italiana, tanto sotto il profilo civilistico che penale che espone l'autore alle conseguenze previste dalle norme di riferimento. Non c'è soggetto escluso dal rispetto di tali norme. Anche quando tale attività sia assunta dalle forze dell'ordine, in ambito di polizia giudiziaria, come noto essa è subordinata alla preventiva autorizzazione o alla successiva ratifica dell'Autorità Giudiziaria.

Tutto quanto sopra per chiarire che l'innovazione normativa introdotta non voleva nè ha sancito un indiscriminate ed illimitato potere delle società – pur anche diretto al successivo utilizzo in sede processuale sportiva – di derogare alle regole comuni e generali relative al diritto della propria riservatezza di individuo.

L'ampia digressione svolta ci consente, allora, di ritornare al caso in esame, in specie al filmato prodotto agli atti dalla ricorrente Orpas.

Sul punto – nell'intento di negare *prima facie* la capacità probatoria di detta ripresa audiovisiva – ben può affermarsi che quello che è evidentemente un frammento di una ripresa più ampia, non integra i requisiti di oggettività e completezza richiesti dalle norme, trattandosi di una ripresa (peraltro confusa) di cui non è dato sapere nè la provenienza nè l'autore.

Ma, ancora, ad esame più approfondito risultano persino più rilevante (per quanto sopra ampiamente esposto) il contesto e le modalità in cui la ripresa viene realizzata.

Il racconto della ricorrente sul punto, la narrazione ufficiale dell'arbitro e lo stesso filmato audio prodotto dalla reclamante consentono una dettagliata ricostruzione dei fatti.

L'arbitro di gara, uscito dall'impianto sportivo, riassunti gli abiti civili, cammina speditamente sul vialetto che conduce alla zona parcheggio dove ha lasciato la propria autovettura.

L'autore e/o l'autrice del filmato (insieme ad un gruppo di genitori, speriamo solo di quelli) ha atteso il DDG fuori dall'impianto insieme al dirigente DACREMA.

Quest'ultimo alza il passo per affiancarsi al DDG, il resto del gruppo cammina a distanza, almeno uno/una di quel gruppo riprende con il cellulare il confronto "in cammino" fra DDG e Dacrema che danno costantemente le spalle al codazzo che segue: potendosi pacificamente ricavare da detta osservazione non solo la certezza che il DDG non abbia espresso il proprio consenso neanche tacito ad essere videoripreso ma che neanche si sia accorto dell'effettuazione di quell'illecita captazione di immagini e parole.

Con buona pace dell'"incontro" che la ricorrente descrive e di un dialogo "civile", quello che il Dacrema consuma ai danni del DDG è una continuata attività di molestia e protesta nei confronti dell'arbitro – il cui stato d'animo s'immagina in quella situazione -, culminata nell'affermazione irrisoria "Non è in gioco! Ah non è in gioco!", successive – evidentemente – ad un'affermazione che il DDG gli rivolge (continuando a camminare speditamente) quando il Dacrema, continuando a seguirlo, gli mostra un video (probabilmente quello della rete annullata per posizione irregolare).

Ebbene l'immortalata condotta tenuta dal Dacrema, per le stesse immagini prodotte, non solo dimostra l'attività di disturbo e di rallentamento del libero e sereno avvicinamento del DDG alla propria autovettura ma conferma il suo atteggiamento irruente – come descritto dal DDG – che assai verosimilmente – incapace di "convincere" l'arbitro del preteso errore di giudizio da questi commesso in partita – si concludeva con un applauso finale ironico rivolto al DDG che paventava l'adozione di sanzioni disciplinare a fronte di quell'indebito comportamento.

Le superiori argomentazioni, si anticipa quindi, impediscono agli scriventi giudici di accogliere, per entrambi i tesserati sanzionati, il ricorso in parola che deve, pertanto, essere rigettato.

La scrivente Commissione Giudicante ritiene altresì – per tutto quanto sopra – di segnalare agli Organi competenti la condotta di utilizzazione del filmato in parola da parte della ricorrente per ogni accertanda violazione del Regolamento di Giustizia (in specie dell'art. 1) con l'eventuale adozione dei provvedimenti che si riterrà di adottare.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

- 1.** rigetta il ricorso avanzato dalla società Orpas nell'interesse dei tesserati Dacrema e Taverni
- 2.** trasmette gli atti ai competenti Organi per ogni eventuale provvedimento di loro competenza
- 3.** dispone, di conseguenza, l'addebito della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 27 aprile 2026